



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/44 DEL 31.7.2012

Oggetto: **Indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Regione. Rideterminazione importo ai sensi della Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3.**

La Giunta regionale ricorda che la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, prevede all'articolo 3, comma 19, che "le indennità di carica del Presidente e degli Assessori possono essere determinate con provvedimento della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali) e successive modifiche e integrazioni".

La Giunta regionale evidenzia che le competenze spettanti al Presidente e agli Assessori regionali sono formate da varie voci, tra le quali, l'indennità consiliare e la relativa diaria, che sono erogate dal Consiglio regionale nel caso del Presidente e degli Assessori che rivestono anche la carica di consigliere regionale, e dall'Amministrazione regionale nel caso di Assessori che non rivestano anche tale carica.

A tale proposito, si rammenta che sulla materia è intervenuta, da ultimo, la legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, che, ai fini della riduzione e razionalizzazione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali, all'art. 6 ha statuito, tra l'altro, a decorrere dal 26 maggio 2012, una riduzione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Quanto sopra premesso, la Giunta, al fine di incidere ulteriormente sugli oneri degli apparati politici e amministrativi e in sintonia con tutti i recenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa regionale, nella prospettiva di una partecipazione concreta ai sacrifici che l'attuale situazione di crisi impone, propone l'adozione di un provvedimento che ai sensi dell'art. 3, comma 19 della legge regionale n. 3/2008, stabilisca, anche in sostituzione di quanto disposto con la deliberazione n. 41/26 del 31.10.2011, una riduzione del 25% sulle indennità spettanti per legge a tutti i componenti la Giunta regionale, fatte



salve le indennità già ridotte in applicazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12.

La Giunta regionale

DELIBERA

di ridurre, a decorrere dal mese di agosto 2012, e per tutta la durata della carica, anche in sostituzione di quanto stabilito con la deliberazione n. 41/26 del 13.10.2011, di una percentuale pari al 25%, le indennità spettanti per legge a tutti i componenti la Giunta regionale, fatte salve le indennità già ridotte in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci